



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI**  
**Centro Studi e Ricerche**

**CIRCOLARE N. 204/2020**

**OGGETTO: Circolazione Stradale - Materie Complementari.**

*Codice della Strada - Documenti di guida.*

Legge 27 novembre 2020 n° 159.

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione del 04/12/2020, prot. n° U 0035018 <sup>(1)</sup>.

Revoca della circolare del Corpo n° 139/20.

Con la pubblicazione sulla G.U. n° 300 del provvedimento in oggetto - e la sottoscrizione, da parte dell'Italia in data 23 ottobre 2020, dell'Accordo Multilaterale M330 relativo all'ADR - sono stati integrati e modificati i termini di scadenza di validità dei documenti di identità, certificati, attestati, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati.

In particolare:

- l'articolo 1, comma 4-quater, D.L. n° 125/20, come convertito, ha modificato l'articolo 104 del D.L. n° 18/20, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 27/20, prevedendo che la validità dei documenti d'identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 sia prorogata fino al 30 aprile 2021;
- l'articolo 3-bis, lett. a), citato D.L., che ha modificato l'articolo 103, comma 2, del predetto D.L. n° 18/20, come convertito, disponendo che *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ...(omissis)... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza"*. Poiché la data di cessazione dello stato di emergenza è al momento stabilita al 31 gennaio 2021, la proroga in commento scadrà alla data del 3 maggio 2021;
- l'articolo 3-bis, lett. b), citato D.L., che introduce il comma 2-sexies nel testo dell'articolo 103 del D.L. n° 18/20, come convertito, ai sensi del quale la proroga del comma 2 si applica a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi suddetti che siano eventualmente scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge n° 159/20, e che non siano stati rinnovati.

Considerata la chiarezza dell'articolata circolare ministeriale (Patenti di guida - CQC/CAP - Attestazioni sanitarie) allegata alla presente, si riepilogano - qui di seguito - i soli termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida.

**PATENTI DI GUIDA**

- a) per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia due disposizioni vigenti:
  - la previsione di cui all'articolo 3 del Regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
  - la norma di cui all'articolo 104, del D.L. n° 18 del 2020 e s.m.i., per effetto della quale la validità delle patenti di guida italiane, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021, ai fini della circolazione sul territorio nazionale.

(1) *"Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi dell'articolo 103 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18 e s.m.i. - articolo 1, comma 4 quater, e articolo 3 bis della legge n° 159 del 27 novembre 2020, recante conversione, con modificazioni, del D.L. n° 125 del 2020"*.

Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:

1. su tutto il territorio dell'UE, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell'UE, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);
  2. sul suolo nazionale, la validità delle patenti di guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell'UE per i sette mesi successivi alla data di scadenza;
- b) sono sospesi (ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.L. n° 18/2020, in combinato disposto con articolo 37 del D.L. n° 23/2020) i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- c) il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall'articolo 122, comma 1, del C.d.S. - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida - qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato fino al 13 gennaio 2021 (articolo 1, comma 1, D.D. 268 del 12 agosto 2020);
- d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'articolo 122 del C.d.S., in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. n° 18/2020, e s.m.i., e quindi - allo stato - fino al 3 maggio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità;
- e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. Di conseguenza, i candidati che ne abbiano titolo - il cui "foglio rosa" sia scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 (prorogato al 3 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 103, commi 2 e 2-sexies, del D.L. n° 18/2020 e s.m.i.) - a decorrere dal 4 maggio 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria.

La circolare del Corpo n° 139/20 è revocata.

sg/ML

Addì, 10/12/2020

IL COMANDANTE  
Emiliano BEZZON  
(documento firmato digitalmente)

Allegato:

- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione del 04/12/2020.